

**LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 10-07-
1998
REGIONE UMBRIA**

"Tutela sanitaria delle attività sportive".

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE
UMBRIA
N. 44
del 15 luglio 1998

*IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato.
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:*

ARTICOLO 1

(Finalità ed obiettivi).

1. La Regione dell'Umbria, nell'ambito della programmazione sanitaria, provvede alla promozione dell'educazione e della tutela di coloro che praticano attività motorie e sportive quali validi strumenti di prevenzione, di mantenimento e recupero della salute.
2. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche e non agonistiche.

ARTICOLO 2

(Destinatari degli interventi).

1. Sono sottoposti al controllo sanitario per la certificazione di idoneità all'esercizio delle attività sportive gli atleti che praticano l'attività sportiva in forma agonistica ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.
2. Ai sensi del decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983

sono sottoposti al controllo sanitario per la certificazione di idoneità all'esercizio delle attività sportive in forma non agonistica:

a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli

organi scolastici nell'ambito delle attività parascolastiche;

b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI o da società

sportive affiliate alle federazioni sportive nazionali o dagli enti di

promozione sportiva riconosciuti dal CONI e che non siano qualificati

atleti agonisti ai sensi del decreto del Ministro della sanità 18

febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai Giochi della gioventù nelle fasi

precedenti a quelle nazionali.

3. L'accertamento e la certificazione di idoneità può riguardare anche

soggetti che, indipendentemente dall'età, praticano o intendono

praticare anche in forma non organizzata, attività a carattere motorio

formativo o attività fisico ricreative.

ARTICOLO 3

(Funzioni della Regione).

1. La Regione, nella materia regolata dalla presente legge, esercita

le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di

controllo e di vigilanza previste all'art. 3 della L. R. 20 gennaio

1998, n. 3, ed inoltre:

- a) istituisce l'elenco degli specialisti in medicina dello sport;
- b) programma i corsi di formazione per gli operatori del settore;
- c) istituisce il libretto sanitario sportivo dell'atleta di cui all'art. 6;
- d) nomina i componenti della Commissione medica regionale per i ricorsi avverso i giudizi di non idoneità nella pratica sportiva agonistica di cui all'art. 9;
- e) predispone il censimento dei praticanti l'attività sportiva agonistica di cui all'art. 11;
- f) istituisce il registro delle patologie incidenti sulle attività sportive di cui all'art. 12;
- g) nomina il Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport di cui all'art. 13 e ne coordina l'attività.

ARTICOLO 4

(Funzioni delle Unità sanitarie locali).

1. Le Unità sanitarie locali nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, operano per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 assicurando in particolare:

- a) interventi di educazione sanitaria diretti a favorire e diffondere l'attività sportiva e motoria della popolazione con particolare riferimento a quella scolastica come mezzo indispensabile di promozione, mantenimento e recupero della salute psicofisica;
- b) l'accertamento anche periodico e la certificazione di idoneità psicofisica alle attività sportive svolte in forma agonistica;
- c) l'accertamento, anche periodico, e la certificazione di idoneità generica alle attività sportive svolte in forma non agonistica comprese quelle nell'ambito scolastico;
- d) l'attività di supporto clinico strumentale per programmi terapeutico-riabilitativi per la popolazione in generale e, in particolare, in favore delle persone disabili.

e) l'organizzazione dei servizi di pronto soccorso, di assistenza e di controllo medico in occasione di manifestazioni o competizioni sportive di particolare rilevanza;

f) lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca in campo medico sportivo, in collaborazione con la Federazione medici sportivi italiani (F.M.S.I.) e l'Università degli studi di Perugia.

2. Le Unità sanitarie locali attuano, mediante i competenti servizi di igiene e prevenzione, i compiti di vigilanza nei confronti dei centri privati e degli specialisti che operano nel campo della medicina sportiva, secondo le direttive della Giunta regionale.

3. Le Unità sanitarie locali organizzano i corsi di formazione e aggiornamento professionale programmati dalla Regione per gli operatori del settore.

ARTICOLO 5

(Attuazione degli interventi).

1. Agli accertamenti diagnostici, alle visite mediche di selezione e di controllo periodico, al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica provvedono, sulla base di piani annuali preventivi delle prestazioni, anche a seguito del censimento effettuato ai sensi dell'art. 11, le strutture di medicina dello sport pubbliche o private accreditate, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

2. Di norma, si procede all'accreditamento nel rispetto del criterio del pari utilizzo della generalità dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di legge.

3. Sono altresì autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica specialisti in medicina dello sport operanti presso strutture sanitarie non accreditate o ambulatori medici privati, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3. La struttura sanitaria o l'ambulatorio medico devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti di organizzazione, struttura ed attrezzatura determinati dalla Giunta regionale in riferimento a quelli generali e specifici previsti per le strutture

accreditate che svolgono attività analoghe.

4. Le certificazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, redatte in conformità al decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983 e successive modificazioni, sono rilasciate anche dai medici di medicina generale e dagli specialisti pediatri di libera scelta convenzionati con le Unità sanitarie locali. In caso di dubbio sull'idoneità del soggetto i medici hanno facoltà di stabilire e richiedere interventi di consulenza e/o accertamenti sanitari presso i servizi pubblici di medicina dello sport.

5. Ai soggetti riconosciuti idonei viene rilasciato un certificato di idoneità predisposto in triplice copia, conforme agli schemi approvati con decreto ministeriale 18 febbraio 1982, su modello unico regionale.

6. Una copia del certificato di idoneità è consegnata all'interessato o alla società, un'altra è inviata alla Unità sanitaria locale di appartenenza dell'utente. Una copia, unitamente alla documentazione sanitaria relativa agli accertamenti effettuati, deve essere conservata presso la struttura sanitaria che l'ha rilasciata per almeno cinque anni e tenuta a disposizione per legittima richiesta.

7. Qualora l'interessato richieda il rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica ai medici specialisti autorizzati ai sensi del presente articolo, nessun onere può essere posto a carico del Servizio sanitario regionale.

ARTICOLO 6

(Libretto sanitario sportivo).

1. La Regione istituisce in collaborazione con il CONI il libretto sanitario sportivo personale, ad uso medico sportivo, valevole dieci anni, sul quale il medico certificante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica deve annotare:

- a) le generalità dell'atleta;
- b) lo sport o gli sports praticati;
- c) la società sportiva di appartenenza;

- d) la data della visita di idoneità;
- e) gli accertamenti eseguiti;
- f) l'esito finale della visita;
- g) le visite di controllo;
- h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.

Il libretto sanitario sportivo è rilasciato dall'Unità sanitaria locale competente, secondo un modello approvato dalla Giunta regionale ed è strettamente personale.

2. Le visite per l'idoneità alla pratica sportiva devono essere effettuate previa esibizione del libretto sanitario, da restituire al completamento della visita medico-sportiva con le annotazioni contenute nel certificato di cui al comma 6 dell'art. 5.

ARTICOLO 7

(Tutela sanitaria degli atleti disabili).

1. La richiesta di certificazione per l'espletamento di attività sportive da parte di atleti disabili deve essere corredata da certificazione o cartella clinica che attesti l'eziologia della disabilità.

2. La certificazione di idoneità deve fare riferimento alle attività sportive per gli atleti disabili, secondo le norme ed i regolamenti della Federazione italiana sport disabili.

3. L'accertamento per gli atleti disabili comporta, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993, un giudizio altamente individualizzato, con analisi ed apprezzamento delle condizioni di invalidità del soggetto e delle caratteristiche biomeccaniche e di impegno funzionale dell'attività sportiva da svolgere.

ARTICOLO 8

(Controllo anti-doping).

1. Le funzioni in materia di controllo anti-doping sono esercitate dalle Unità sanitarie locali secondo protocolli sottoscritti d'intesa con l'Università la F M S T e con le federazioni sportive

nazionali
del CONI, secondo le norme della legge 26 ottobre 1971, n. 1099 e del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 e successive modificazioni.

2. Gli oneri finanziari relativi agli accertamenti sono a carico di chi richiede il controllo.

ARTICOLO 9

(Commissione medica regionale per i ricorsi).

1. Ai soggetti non riconosciuti idonei all'espletamento dell'attività sportiva agonistica viene rilasciato certificato di non idoneità in conformità al decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982.

2. In caso di esito negativo degli accertamenti sanitari volti a valutare l'idoneità all'attività sportiva agonistica e non agonistica, gli interessati possono, entro trenta giorni, proporre istanza di revisione alla commissione sanitaria prevista dall'art. 6 del decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 e nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa. La commissione dovrà pronunciarsi entro i successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. La commissione dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) un medico specialista in medicina della sport che svolge anche le funzioni di presidente;

b) un medico specialista in medicina interna o in materie equivalenti;

c) un medico specialista in cardiologia;

d) un medico specialista in ortopedia;

e) un medico specialista in medicina legale e delle assicurazioni.

I componenti della commissione possono essere riconfermati.

4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale dell'assessorato alla sanità

5. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

6. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di tutti i componenti o degli eventuali sostituti.

ARTICOLO 10

(Adempimenti delle società sportive).

1. Le società sportive sono tenute, sotto la propria responsabilità, a subordinare il tesseramento e la partecipazione degli atleti alle attività sportive, agonistiche e non, alla presentazione di certificazione di idoneità sportiva prevista dalla presente legge, conservando agli atti la relativa documentazione e verificandone la scadenza e la validità giuridica.

2. Gli enti organizzatori di manifestazioni sportive sono tenuti ad assicurare a proprie spese, per i partecipanti alle competizioni, i servizi di assistenza, controllo medico e di pronto soccorso previsti dal regolamento delle federazioni sportive nazionali ed internazionali. Gli enti organizzatori sono tenuti a comunicare alle Unità sanitarie locali il calendario delle manifestazioni, perché possano essere predisposti eventuali controlli.

ARTICOLO 11

(Censimento dei praticanti l'attività sportiva agonistica).

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, le strutture pubbliche e private di medicina dello sport e gli specialisti autorizzati al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva agonistica comunicano alla Giunta regionale il numero degli attestati di idoneità e non idoneità rilasciati nell'anno precedente. Entro la medesima data, i comitati provinciali delle singole federazioni sportive del CONI e gli enti di promozione sportiva comunicano alla Giunta regionale divisi per comune e per attività sportiva, il numero dei propri tesserati agonisti che necessitano di certificato di idoneità

sportiva.

2. La Giunta regionale cura, anche in forma elaborata ed aggregata, la pubblicazione e la divulgazione dei dati ad essa pervenuti.

3. L'inadempienza a quanto previsto al comma 1 comporta la sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento delle strutture. Il rispetto dell'adempimento costituisce elemento di priorità nell'assegnazione agli enti di promozione sportiva ed alle federazioni del CONI dei contributi previsti dall'art. 6 della L.R. 4 luglio 1997, n. 21.

4. In fase di prima attuazione gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 12

(Registro delle patologie incidenti sull'attività sportiva).

1. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge istituisce, presso l'Osservatorio epidemiologico regionale, apposito registro delle patologie che precludono l'esercizio delle attività sportive ed agonistiche.

ARTICOLO 13

(Comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport).

1. È istituito il comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport per la vigilanza sulle attività svolte in materia di rilascio delle certificazioni di idoneità sportiva agonistica e per il controllo di qualità.

2. Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della stessa, ed è composto da:

a) due rappresentanti della Regione di cui un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport;

b) un rappresentante designato dall'Ordine dei medici del capoluogo regionale;

c) un rappresentante designato su base regionale dalla

F.M.S.I.;

d) un rappresentante designato, su base regionale, dal CONI.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale dell'Assessorato alla sanità.

4. I componenti del comitato tecnico-scientifico per la medicina dello sport restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

ARTICOLO 14

(Norma transitoria).

1. Fino al completamento del censimento di cui all'art. 11 e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge le certificazioni di idoneità all'attività sportiva agonistica ed i relativi accertamenti diagnostici sono effettuati esclusivamente nelle strutture pubbliche.

ARTICOLO 15

(Norma finanziaria).

1. Ai componenti la commissione di cui all'art. 9 ed ai componenti il comitato di cui all'art. 13 spetta per ogni giornata di effettiva presenza alle sedute un gettone di lire 150.000 al lordo delle ritenute di legge. Ai componenti non residenti a Perugia spettano altresì il rimborso spese di viaggio e l'eventuale indennità di missione previsti per i dirigenti regionali.

2. All'onere relativo alla spesa per i compensi di cui al comma 1 si farà fronte per l'anno in corso ed i successivi con le disponibilità di cui al capitolo 2170 del bilancio annuale di previsione, denominato: "Quota del fondo sanitario interregionale di parte corrente destinata al pagamento delle indennità e rimborso spese ai membri delle commissioni sanitarie di cui alla L.R. 10 dicembre 1980, n. 72, nonché ai componenti di gruppi di lavoro e di altre commissioni operanti in campo sanitario".

ARTICOLO 16

(Abrogazione).

1. È abrogata la legge regionale 18 dicembre 1981, n. 79.

Formula Finale:

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 10 luglio 1998

BRACALENTE

Note:

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa dei consiglieri Sbrenna, Paganelli, Mazzocchi e Tarchi, depositata alla Presidenza del consiglio regionale il 5 novembre 1996, atto consiliare n. 673 (VI legislatura).

- Assegnato per il parere alla IV commissione consiliare permanente

"Affari sociali" l'11 novembre 1996.

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Di

Bartolo, deliberazione 11 marzo 1997, n. 1486, atto consiliare n. 842

(VI legislatura).

- Assegnato per il parere alla IV commissione consiliare permanente

"Affari sociali", il 18 marzo 1997.

- Effettuate, sugli atti suddetti, apposite audizioni con i soggetti

più direttamente interessati, rispettivamente in data 18 marzo 1997 e

4 aprile 1997.

- Riassegnati per il parere alla nuova III commissione consiliare

permanente "Servizi e politiche sociali - igiene e sanità - istruzione

- cultura - sport" il 15 gennaio 1998.

- Testo unificato e licenziato dalla III commissione consiliare

permanente il 6 maggio 1998, con parere e relazione del presidente

Antonini per la maggioranza e del vicepresidente Crescimbeni per la

minoranza (atti n. 673-842/bis).

- Esaminato ed approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale

nella seduta del 5 giugno 1998, deliberazione n. 549.

- Legge vistata dal Commissario di Governo il 6 giugno 1998.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta

delle note redatte dall'Area funzionale Uffici della presidenza della

Giunta regionale (Ufficio segreteria della Giunta), ai sensi dell'art.

4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, al

solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (al testo della legge)

Note all'art. 2, commi 1 e 2:

- Il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 5 marzo 1982.

- Il decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983, recante "Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva non agonistica", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15 marzo 1983.

Nota all'art. 3, comma unico:

Il testo dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3, recante "Ordinamento del sistema sanitario regionale" (pubblicata nel S.O. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 28 gennaio

1998, è il seguente:

"3. (Regione). - 1. Spettano alla Regione i compiti di programmazione, di ripartizione delle risorse, di indirizzo, di coordinamento, di controllo, di monitoraggio e di valutazione delle attività svolte nell'ambito del servizio sanitario regionale, nonché le altre funzioni ad essa demandate dalla legge dello Stato.

2. La Regione definisce modalità e criteri atti a regolare la produzione e la erogazione dei servizi sanitari da parte degli operatori pubblici e privati nel territorio regionale.

3. Il Consiglio regionale approva con atto amministrativo il piano sanitario regionale quale strumento principale della programmazione e gli altri atti di indirizzo programmatico generale.

4. La Giunta regionale, al fine di assicurare la coerenza della gestione dei servizi sanitari rispetto agli obiettivi della programmazione e garantire omogeneità di interventi e di prestazioni su tutto il territorio regionale, nonché l'uso ottimale delle risorse finanziarie e l'efficienza delle strutture sanitarie, assume direttive vincolanti per le aziende sanitarie regionali informandone contestualmente il Consiglio regionale.

5. La Giunta regionale, altresì, dirama alle Aziende sanitarie regionali i supporti tecnico-scientifici che constano di linee-guida, protocolli e altre norme di buona pratica professionale

6. La Giunta regionale svolge attività di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle Aziende sanitarie regionali, anche in relazione al controllo di gestione ed alla valutazione di qualità, quantità e costi delle prestazioni sanitarie.

7. La Giunta regionale acquisisce le informazioni epidemiologiche necessarie al processo di programmazione, indirizzo, valutazione e verifica dell'efficacia degli interventi, mediante una propria struttura organizzata in osservatorio epidemiologico".

Nota all'art. 4, comma 1:

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 305 del 30 dicembre 1992, è stato modificato ed integrato con decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (in S.O. alla G.U. n. 293 del 15 dicembre 1993), con decreto legge 30 maggio 1994, n. 325 (in G.U. n. 126 del 1o giugno 1994) convertito in legge, con modificazioni della legge 19 giugno 1994, n. 467 (in G.U. n. 175 del 28 luglio 1994), con decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (in G.U. n. 201 del 29 agosto

1994), convertito in legge dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590
(in

G.U. n. 251 del 26 ottobre 1994), con legge 23 dicembre
1994, n. 724

(nel S.O. alla G.U. n. 304 del 30 dicembre 1994), con legge
28

dicembre 1995, n. 549 (in S.O. alla G.U. n. 302 del 29
dicembre 1995)

e con decreto legge 18 novembre 1996, n. 583 (in G.U. n.
271 del 19

novembre 1996), convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 17

gennaio 1997, n. 4 (in G.U. n. 14 del 18 gennaio 1997).

Nota all'art. 5, commi 1, 3, 4 e 5:

*Il testo degli artt. 24 e 25 della legge regionale 20 gennaio
1998, n.*

3 (si veda la nota all'art. 3, comma 1), è il seguente:

*"24. (Autorizzazioni sanitarie). - 1. Le autorizzazioni per
l'esercizio delle attività sanitarie nelle strutture pubbliche e
private di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997, sono rilasciate, nel
rispetto dei requisiti minimi previsti dallo stesso decreto, dalla
Giunta regionale che si avvale delle competenti strutture
dell'Unità
sanitaria locale.*

*2. I requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso
di*

*realizzazione di nuove strutture o di ampliamento e
trasformazione di*

quelle già esistenti.

3. L'adeguamento ai requisiti minimi di strutture già autorizzate ed

in esercizio è disposto entro due anni dall'entrata in vigore della

presente legge.

4. La verifica dell'adeguamento e la permanenza dei requisiti vengono

effettuati dalla Giunta regionale che può avvalersi delle strutture

dell'Unità sanitaria locale.

25. (Accreditamento). - 1. La Giunta regionale, ai fini

dell'accREDITAMENTO delle strutture pubbliche e private, previsto

dall'art. 8 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e

successive modificazioni, definisce, sentita la competente commissione

consiliare, con proprio atto i requisiti ulteriori, sulla base dei seguenti criteri:

a) coerenza con le scelte della programmazione regionale, sulla base

della domanda di salute espressa dalla popolazione di riferimento e

del livello di offerta esistente per le varie tipologie di prestazioni;

b) adeguatezza qualitativa e quantitativa delle dotazioni strumentali

tecnologiche ed amministrative;

c) equilibrio tra volume di prestazioni erogabili e potenzialità della

struttura;

d) congruità delle professionalità presenti con la tipologia delle

prestazioni erogabili;

e) presenza di un sistema informativo connesso con quello del servizio

sanitario regionale e conforme alle specifiche regionali;

f) presenza di un idoneo sistema per il controllo ed il miglioramento

continuo della qualità.

2. La Giunta regionale, nella definizione degli ulteriori requisiti,

secondo i criteri elencati al comma 1, tiene conto della necessità di

effettuare una valutazione comparativa tra i soggetti richiedenti, al

fine di formulare una graduatoria di merito e di procedere quindi al

successivo accreditamento.

3. I requisiti ulteriori trovano immediata applicazione nel caso di

richiesta di accreditamento per nuove strutture, ampliamenti e

trasformazione di quelle già esistenti ovvero da parte di strutture

private già in esercizio e non convenzionate.

4. L'adeguamento ai requisiti ulteriori di strutture in esercizio,

pubbliche e private già convenzionate, è disposto entro tre anni

dall'emanazione dell'atto di cui al comma 1.

5. La Giunta regionale, al fine di garantire la qualità dei servizi

sanitari a tutti i cittadini, definisce un sistema di indicatori e

parametri di riferimento per le strutture pubbliche e private ed

effettua sulle stesse un controllo periodico in termini di qualità,

quantità e costo delle prestazioni erogate".

- Per il decreto del Ministro della sanità 28 febbraio 1983, si vedano

le note all'art. 2, commi 1 e 2, lett. b).

- Per il decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982, si vedano

le note all'art. 2, commi 1 e 2, lett. b).

Nota all'art. 7, comma 3:

Il decreto del Ministro della sanità 4 marzo 1993, recante

"Determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla

pratica sportiva agonistica alle persone handicappate", è pubblicato

nella G.U. n. 64 del 18 marzo 1993.

Note all'art. 8 comma 1.

- La legge 26 ottobre 1971, n. 1099, recante "Tutela sanitaria delle

attività sportive", è pubblicata nella G.U. n. 324 del 23 dicembre

1971.

- Il decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, recante "Elenchi

delle sostanze capaci di modificare le energie naturali degli atleti

nonché le modalità di prelievo dei liquidi biologici ed i relativi

metodi di analisi", è pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 259 del 29

settembre 1975.

Nota all'art. 9, commi 1 e 2:

Il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 18 febbraio

1982 (si vedano le note all'art. 2, commi 1 e 2, lett. b), è il

seguito:

"6. Qualora a seguito degli accertamenti sanitari di cui all'art. 3

risulti la non idoneità alla pratica agonistica di un determinato

sport, l'esito negativo con l'indicazione della diagnosi posta a base

del giudizio (allegato 4) viene comunicato, entro cinque giorni,

all'interessato ed al competente ufficio regionale.

Alla società sportiva di appartenenza viene comunicato il solo

esito

negativo.

Avverso il giudizio negativo l'interessato può, nel termine di trenta

giorni, proporre ricorso dinanzi alla commissione regionale composta

da:

un medico specialista o docente in medicina dello sport che svolge

anche le funzioni di presidente;

un medico specialista o docente in medicina interna o in materie

equivalenti;

un medico specialista o docente in cardiologia;

un medico specialista o docente in ortopedia;

un medico specialista o docente in medicina legale e delle assicurazioni.

La commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico".

Nota all'art. 11, comma 3:

Il testo dell'art. 6 della legge regionale 4 luglio 1997 n. 21

recante "Norme per la promozione della pratica sportiva e per la

disciplina delle attività motorie" (pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 9

luglio 1997), è il seguente:

"6. (Piano annuale per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e

per le manifestazioni sportive). - 1. La Giunta regionale, in

attuazione del programma regionale di cui all'art. 5, approva il piano

annuale per la promozione sportiva e motorio-ricreativa e per le

manifestazioni sportive.

2. Il piano contiene i progetti, gli studi, le ricerche e le

sperimentazioni che la Giunta regionale intende promuovere ed

organizzare in collaborazione con i soggetti di cui all'art. 14, comma

1, lettera a) con l'indicazione dei relativi finanziamenti.

3. Il piano prevede inoltre l'assegnazione di contributi:

a) per il finanziamento d'iniziative, progetti, studi e ricerche, finalizzati alla promozione dello sport per tutti;

b) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni

sportive;

c) per l'organizzazione nel territorio regionale di manifestazioni

sportive di rilevante interesse promozionale e turistico;

d) per lo sviluppo delle attività sportive in favore delle persone

disabili".

Nota all'art. 15, comma 2:

La legge regionale 10 dicembre 1980, n. 72, recante "Istituzione del

Consiglio tecnico regionale per la sanità", è pubblicata nel B.U.R. n.

72 del 17 dicembre 1980.

Nota all'art. 16, comma unico:

La legge regionale 18 dicembre 1981, n. 79, recante "Tutela sanitaria

delle attività sportive", è pubblicata nel B.U.R. n. 69 del 23

dicembre 1981.

**LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 31-07-
1998
REGIONE UMBRIA**

**Modificazione della legge regionale 4
luglio 1997, n. 21 - Norme per la
promozione della pratica sportiva e per
la disciplina delle attività motorie**

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale UMBRIA Numero 21 del 1997](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale UMBRIA Numero 21 del 1997 Art. 10](#)

MODIFICA TESTUALE

[Legge Regionale UMBRIA Numero 21 del 1997](#)

Note:

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa dei consiglieri Antonini, Sbrenna e Mazzocchi, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 6 maggio 1998, atto consiliare n. 1308 (VI legislatura).

- Assegnato per il parere alla III commissione consiliare permanente "Servizi e politiche sociali - igiene e sanità - istruzione - cultura - sport" il 12 maggio 1998.

- Testo licenziato dalla III commissione consiliare permanente con parere e relazione del presidente Antonini, il 3 giugno 1998 (atto n. 1308/bis).

- Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 giugno 1998, deliberazione n. 554.

- Legge vistata dal Commissario del Governo il 27 luglio 1998.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dall'Area funzionale Uffici della Presidenza della Giunta regionale (Ufficio Segreteria della Giunta), ai sensi dell'art. 4, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 18 dicembre 1987, n. 54, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

Nota al titolo della legge:

La legge regionale 4 luglio 1997 n. 21 recante "Norme per

la
promozione della pratica sportiva e per la disciplina delle
attività
motorie", è pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 9 luglio 1997.

Nota all'art. unico, comma unico:

Il testo vigente dell'art. 10 della legge regionale 4 luglio
1997, n.
21 (si veda la nota al titolo della legge), così come modificato
dalla
presente legge, è il seguente:

"10. (Requisiti degli impianti e delle attrezzature per
l'esercizio di
attività motorio-ricreative e relativa autorizzazione) - 1. La
Regione, con il regolamento di cui all'art. 11 disciplina,
avvalendosi
della consulenza tecnica del CONI, i requisiti tecnici,
igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle
attrezzature
per l'esercizio di attività ginniche, di muscolazione e di
formazione
fisica non disciplinate dalle Federazioni sportive nazionali
organi
del CONI.

2. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi ed igienico
sanitari
al regolamento regionale. Fino a tale adeguamento i Comuni,
ai fini
delle funzioni di cui al comma 3, applicano direttamente le
norme del
regolamento regionale stesso.

3. L'apertura e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1,
anche se
già operanti, sono subordinati, nei termini e nei tempi
disciplinati
con il regolamento di cui all'art. 11, ad autorizzazione
rilasciata
dal Comune previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) conformità dell'impianto e delle attrezzature al
regolamento di cui
all'art. 11;

b) polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per
gli
eventi dannosi comunque connessi con lo svolgimento delle
attività
effettuate all'interno dell'impianto stesso;

c) impiego e presenza costante di un direttore tecnico
provvisto di
diploma ISEF;

d) utilizzazione in qualità di responsabile sanitario di un medico specializzato in medicina dello sport o in cardiologia.

4. L'autorizzazione deve inoltre indicare le attività e le attrezzature consentite, nonché il numero massimo ammissibile di praticanti compresenti nell'impianto".



[Profilo di visualizzazione](#)

